
Legge regionale 06 maggio 2014, n. 23

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)

(Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 07.05.2014)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 46/2013

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 3, comma 4 e 72 dello Statuto

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 6, comma 3, della l.r. 46/2013 non consente di rimborsare le spese sostenute dai componenti dell'Autorità per gli spostamenti necessari per raggiungere, dalla propria residenza o domicilio, la sede dell'Autorità stessa, esponendo i medesimi a costi superiori rispetto all'emolumento percepito. Si rende necessario pertanto provvedere a garantire che l'espletamento di un incarico prestigioso ed impegnativo non sia oneroso per il soggetto chiamato a svolgerlo. La norma viene dunque modificata garantendo la copertura anche delle spese attinenti agli spostamenti necessari per raggiungere, dalla propria residenza o domicilio, la sede dell'Autorità al fine di consentire lo svolgimento delle attività;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 46/2013

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), è sostituito dal seguente:

“ 3. Ai componenti dell'Autorità spetta il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività prevista dalla legge. Per gli spostamenti necessari per raggiungere, dalla propria residenza o domicilio, la sede dell'Autorità, ai componenti della stessa spetta, oltre al rimborso delle spese di vitto e alloggio nella misura prevista per i dirigenti regionali, un rimborso spese di trasporto che, in analogia a quanto previsto per i consiglieri regionali dall'articolo 6 bis, comma 4, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è determinato moltiplicando per euro 0,40 a chilometro il doppio della distanza tra il luogo di residenza o domicilio e la sede dell'Autorità. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, è calcolata sulla base del percorso stradale più breve. Il rimborso è corrisposto per un massimo di venti sedute annue. A tali fini l'Autorità definisce, all'inizio di ogni esercizio, finanziario l'ammontare delle spese che prevede di effettuare nel corso dell'esercizio medesimo. Il rendiconto delle spese effettuate è presentato in allegato al rapporto annuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g). ”.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.